



COMUNE DI GALLICANO (Prov. di Lucca)

Repertorio N° 1877

Anno 2022

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE TURRITE IN LOC. CAMPILATO”.

CUP (Codice Unico di Progetto) : I41B19000550002

CIG (Codice Identificativo Gara) : 9211473BFB

L'anno duemilaventidue, questo giorno dodici del mese di settembre (12/09/2022) alle ore 10:00, nella sede del Comune di Gallicano, in Via D. Bertini n. 2 del capoluogo, avanti a me Dott. Borghesi Francesco, codice fiscale BRGFNC83E08C236E, Segretario Comunale rogante, si sono personalmente costituiti i sotto indicati componenti aventi i requisiti di legge:

quale committente:

COMUNE DI GALLICANO, con sede in Via D. Bertini, 2 – Gallicano, rappresentato dalla Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Contratti, Ing. Francesca Biagioni, nata a Castelnuovo di Garfagnana il 10 ottobre 1978, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da “ArubaPec S.p.A.”, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ente; Codice Fiscale del Comune: 81000160465;

quale appaltatore:

CROVETTI DANTE S.R.L., con sede in Pievepelago (MO), via Villaggio Artigiano n. 57, loc. Isolalunga, cod. fisc. e p.iva 02027590369, legalmente

rappresentata dal Sig. Bertini Alessandro, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 19 aprile 1999, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da "Infocert S.p.A.", il quale agisce in qualità di Amministratore delegato.

La società di cui sopra è iscritta al Registro delle Imprese di Modena ai n. 02027590369, REA MO-260574, e non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata ed a carico della medesima non figurano, negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, come risulta dal documento n. P V6022621 del 23/06/2022, acquisito dal portale "Verifiche PA" delle Camere di Commercio.

Le precostituite parti, a me personalmente cognite ed aventi personalità giuridica, hanno invitato me, Segretario Comunale, a raccogliere la stipula del presente atto.

P R E M E S S O :

- che a mezzo di determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1438 del 10/12/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ricostruzione del ponte sul torrente Turrite in loc. Campilato", nell'investimento di € 1.040.000,00, di cui € 822.276,25 per lavori a base d'asta (compresi € 31.169,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

- che a mezzo di determinazione n. 532 del 29/04/2022 è stato approvato l'aggiornamento economico del progetto esecutivo, già autorizzato come sopra enunciato, nell'investimento di € 1.181.408,78 di cui € 946.921,54

per lavori a base d'asta (compresi € 35.894,26 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta);

- che con medesima determinazione è stato altresì deciso di appaltare i

lavori mediante "procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un

bando di gara", ai sensi dell'art. 63 del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., da

indire avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana (S.T.A.R.T.) tramite la Centrale Unica di Committenza istituita

presso l'Unione Comuni Garfagnana, e selezionando la migliore offerta

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 11

settembre 2020 n. 120, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara

al netto degli oneri per la sicurezza, con determinazione del corrispettivo a

misura;

- che con medesima determinazione è stato inoltre stabilito di procedere

ad una indagine di mercato tramite manifestazione di interesse al fine di

ottenere un elenco di operatori economici da invitare alla successiva

procedura negoziata;

- che a mezzo di verbale di manifestazione di interesse in data 24/05/2022

veniva stilato l'elenco delle imprese sorteggiate per essere invitate alla

gara per l'appalto in oggetto;

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesca Biagioni, come

sopra costituito;

- che a seguito della gara d'appalto esperita nelle date del 16 e 22 giugno

2022 risultava migliore offerta non anomala quella della ditta Crovetti

Dante S.r.l. sopra identificata, con il ribasso del 6,01 % sull'importo a base

d'asta;

- che con determina n. 747 del 23/06/2022, veniva approvato il verbale di gara e disposta l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 32, 5° comma del D.Lgs. 50/2016, a favore del suindicato operatore economico, per il prezzo netto di € 892.168,80 oltre I.V.A.;

- che sono state effettuate con esito favorevole tutte le verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, divenendo pertanto efficace l'aggiudicazione sopra disposta;

- che sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicazione degli atti, di cui all'art. 36, comma 9 e art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stata inviata la comunicazione agli interessati ex art. 76, 5° comma, dello stesso decreto, a mezzo posta elettronica certificata, prot. n. 6000 del 23/06/2022;

- che alla data odierna è trascorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione sopra richiamata, e che non risultano pervenuti ricorsi all'aggiudicazione come sopra disposta;

- che l'opera è finanziata:

- in quanto ad € 25.239,38 a mezzo del DODS 2019 approvato con D.G.R.T. n. 224 del 25/02/2019;

- in quanto ad € 1.014.760,62 a mezzo del DODS 2022 – I° stralcio approvato con D.G.R.T. n. 1079 del 11/10/2021;

- in quanto ad € 141.408,78 a mezzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta dei seguenti interventi finanziati a mezzo di contributo

	statale di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n.	
	205 e successivo D.M. Interno 13 aprile 2018: "Riattivazione, regimazione	
	e deflusso delle acque meteoriche superficiali in loc. le Capanne del	
	capoluogo – CUP: I46J16000490002" e "Adeguamento sismico, igienico-	
	funzionale ed ampliamento della scuola dell'infanzia di Galliciano – CUP:	
	I49H17000010005", per i quali, come previsto dall'art. 5, comma 2, del	
	medesimo D.M., i Certificati di Regolare Esecuzione sono stati approvati	
	nell'annualità 2021 con contributo regionale a valere sul DODS 2021	
	approvato con D.G.R.T. n. 193 del 08/03/2021;	
	- che con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto può essere	
	disposta la consegna dei lavori;	
	- che l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva stabilita dall'art. 103	
	del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 10 % dell'importo netto dei lavori,	
	ridotta di un 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7, trattandosi di impresa in	
	possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme	
	europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, e pertanto pari ad €	
	44.608,44, mediante polizza fideiussoria rilasciata da "Zurich Insurance	
	plc", Agenzia di Milano, in data 26/08/2022, con polizza n. PC1VLG12;	
	- che l'appaltatore ha adempiuto all'obbligo di comunicazione ex art. 1	
	D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187, riguardo alla propria composizione societaria	
	e quant'altro ivi indicato;	
	- che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dal	
	D.U.R.C. acquisito agli atti del Settore LL. PP. protocollo n.	
	INPS_31937536 con validità 30/06/2022 – 28/10/2022;	

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

- Art. 1 -

I precostituiti comparenti dichiarano di riconoscere, confermare ed approvare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

- Art. 2 -

Il Comune di Galliciano, in persona del costituito suo rappresentante, affida in appalto alla ditta Crovetti Dante S.r.l., che come sopra rappresentata accetta, l'esecuzione dei lavori di "Ricostruzione del ponte sul torrente Turrite in loc. Campilato", previsti nel progetto esecutivo approvato con determinazioni del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1438 del 10/12/2019 e n. 532 del 29/04/2022, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme vigenti, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti avendone già presa visione e conoscenza, vengono inseriti in apposito plico sottoscritto con apposizione di firma digitale in segno di piena accettazione e depositato agli atti del settore LL.PP.:

Tavola 01 Corografia planimetria catastale, Tavola 02 Rilievo celerimetrico e rilievo fotografico Stato di fatto, Tavola 03 Planimetria e sezioni scavi e demolizioni, Tavola 04 Planimetrie – Sezioni – Profilo Stato di progetto, Tavola 05 Particolari costruttivi, Tavola 06 Relazione tecnica, Tavola 07.1 Relazione idrologica, Tavola 07.2 Relazione idraulica, Tavola

08 Relazione di calcolo statico, Tavola 09 Piano particellare di occupazione e di esproprio, Tavola 10 Computo metrico estimativo e QTE – rev. 2022, Tavola 11 Elenco prezzi unitari – rev. 2022, Tavola 12 Analisi prezzi – rev. 2022, Tavola 13 Incidenza manodopera – rev. 2022, Tavola 14 Capitolato speciale di appalto – rev. 2022, Tavola 15 Disciplinare tecnico prestazionale, Tavola 16 Piano di coordinamento, Tavola 17 Analisi rischi, Tavola 18 Cronoprogramma, Tavola 19 Fascicolo dell'opera, Tavola 20 Planimetria di cantiere, Tavola 21 Stima costi della sicurezza – rev. 2022, Relazione geologica, Relazione sismica, Allegato delle indagini geognostiche.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, se pur non materialmente allegati, i seguenti documenti contenuti nel sopra citato plico sottoscritto con firma digitale: il piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 ed il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del medesimo Decreto Legislativo, complementare a quello suindicato, nonché il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo.

- Art. 3 -

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto, l'appaltatore conferma ed accetta quanto già dichiarato in sede di presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni di esecuzione dell'appalto. Durante l'esecuzione dei lavori pertanto, l'appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto

previsto al comma precedente. Sono posti a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti dall'art. 2.20 del Capitolato Speciale d'Appalto, qui integralmente richiamato. Con la sottoscrizione digitale del presente contratto l'appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal D.L. così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli Artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi. È inoltre a carico dell'Appaltatore, la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero, della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori, da ogni azione, per qualsiasi danno qualunque ne sia la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

- Art. 4 -

Il prezzo dell'appalto è stabilito in € 892.168,80 (diconsi Euro ottocentonovantaduemilacentosessantotto/80) oltre I.V.A. (compresi € 35.894,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), da

pagarsi all'assuntore dei lavori per il pieno e perfetto adempimento del contratto. Tale somma viene dichiarata soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne anche le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente verranno apportate al progetto originario, purchè ammesse ed approvate.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per cui i prezzi unitari di progetto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi contrattuali.

- Art. 5 -

La stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, di quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e tenuto conto dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in materia.

- Art. 6 -

Ai sensi dell'art. 35, 18° comma, del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila).

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo del presente appalto sono effettuati entro sessanta giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento, così come espressamente concordato dalle parti per la specifica natura del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida fattura elettronica tramite il sistema di interscambio.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su uno dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, che l'appaltatore ha dichiarato essere i seguenti, identificati dalle coordinate IBAN: IT 29 V 05034 66770 000000000388, sul quale sono delegati ad operare: Bernardi Giuliano, nato a Montefiorino (MO) il 19 giugno 1946, C.F. BRNGLN46H19F503J e Bertini Alessandro, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 19 aprile 1999, C.F. BRTLSN99D19G393Z.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010 n. 217, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto di lavori e conseguenti servizi e forniture, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su uno dei conti correnti

suindicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): 9211473BFB ed il seguente codice unico di progetto (CUP): I41B19000550002. Ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, consapevole della clausola di risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediatamente comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei termini di cui all'art. 9 del presente contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, è effettuato entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, così come espressamente concordato dalle parti per la specifica natura del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida fattura elettronica tramite il sistema di interscambio. Il certificato di

collaudo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo rispetto ai termini suddetti spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, fermo restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e, trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

- Art. 7 -

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo viene fissata nella misura dell' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, e la stessa trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

L'appaltatore, per cause a lui non imputabili, può richiedere proroga all'ultimazione dei lavori, nei termini di cui all'art. 107, 5° comma, del D. Lgs. 50/2016.

E' ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, ai

sensi dell'art. 107, 1° comma, del D. Lgs. 50/2016, nei casi previsti ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107; qualora la sospensione superi un quarto del tempo contrattuale, il Responsabile del Procedimento dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

- Art. 8 -

Trattandosi di lavoro di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte

o di tutte le opere ultimate.

- Art. 9 -

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui in oggetto e relative forniture e servizi, è obbligatorio inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima con riportato altresì che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Questa stazione appaltante procederà alla verifica di quanto sopra.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

- Art. 10 -

L'impresa e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenute a trasmettere all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 105, 9° comma del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusi la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Ai fini del pagamento delle rate in acconto lavori e della rata finale a saldo, questa stazione appaltante procederà all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'appaltatore e dei subappaltatori. Le gravi o ripetute violazioni del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. E' altresì responsabile in solido, dell'osservanza delle norme anzidette, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. In caso di inadempienza si procede secondo l'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

- Art. 11 -

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve porre in opera, nel luogo indicato dal Direttore dei Lavori, uno o più cartelli di cantiere di dimensioni non inferiori a mt. 1,00 (larghezza) per mt. 2,00 (altezza), secondo lo schema tipo allegato alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1°/6/1990.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sua cura e spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi suindicati, si procede secondo l'art. 18 del D.M. LL.PP. 145/2000. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi dell'evento.

- Art. 12 -

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore, l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La cauzione è progressivamente svincolata a misura

dell'avanzamento lavori nei modi stabiliti dall'art. 103, 5° comma del D.

Lgs. 50/2016 fino ad un massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo

garantito. La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione. E' sempre fatta salva la risarcibilità

del maggior danno.

L'appaltatore ha prestato la polizza assicurativa n. 5373.00.33.33000934

rilasciata in data 11/08/2022 da "SACE BT S.p.A.", Agenzia di Milano, che

tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati salvo quelli relativi ad errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e una

polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati

a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa contro tutti i rischi

di esecuzione da qualsiasi causa determinati, prevede una somma

assicurata pari ad € 1.100.000,00, dei quali: € 900.000,00 per le opere in

costruzione, € 100.000,00 per danni alle opere preesistenti ed €

100.000,00 per le spese di demolizione e sgombero. La polizza

assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi è stata

stipulata per una somma assicurata pari ad € 1.000.000,00.

- Art. 13 -

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti

dell'appaltatore venga accertata alcuna delle condizioni di cui all'art. 108

commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere alla risoluzione del

contratto. Può altresì essere disposta la risoluzione a seguito di grave

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'appalto, ai sensi dei

commi 3 e 4 del medesimo articolo, oltreché nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate nelle transizioni finanziarie per lavori, forniture e servizi, relative al presente contratto di appalto, di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo le disposizioni dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

- Art. 14 -

L'impresa appaltatrice terrà sollevato ed indenne l'Ente Appaltante (Comune di Galliciano) da ogni controversia (comprese quelle relative a

risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all'esecuzione dei lavori.

Le controversie tra Ente Appaltante (Comune di Gallicano) e impresa appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 del Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, la definizione delle stesse è di competenza unicamente della giurisdizione ordinaria, fatte salve le materie attribuite alla competenza, anche in via esclusiva, del giudice amministrativo. Il foro competente è quello di Lucca. E' escluso il deferimento ad arbitri.

A tutti gli effetti i componenti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale in Gallicano (LU), presso il Civico Palazzo Comunale.

- Art. 15 -

L'appalto è regolato, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare da quelle stabilite dal D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, oltre che dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e dal D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 (limitatamente agli articoli non abrogati) e dal Capitolato Speciale d'Appalto non in contrasto con quelle sopra richiamate. L'impresa appaltatrice è informata, ai fini del Decr. Legisl. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decr. Legisl. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), che i dati forniti e contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti a norma di legge.

- Art. 16 -

Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto, antecedenti, concomitanti e susseguenti, diritti di Segreteria, bolli, registrazione, nessuna esclusa ed eccettuata, fatta eccezione per l'IVA a carico della stazione appaltante, sono a carico totale dell'appaltatore che esplicitamente rinuncia ad ogni rivalsa su di esse e su ogni tributo e imposta eventualmente dovuti e corrisposti in dipendenza dell'appalto. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto è sottoposto a regime fiscale dell'IVA a carico del Comune nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14 del Decr. Legisl. 50/2016) e sconta l'imposta di bollo in misura fissa pari ad € 45,00, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1), punto 4) della tariffa "Allegata A" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

E richiesto, io Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia

presenza con firma digitale valida alla data odierna, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia, su venti pagine e righe tre della ventunesima.

IL COMMITTENTE



L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE